

ART. 24
Commissario straordinario

1. La Presidenza nomina il Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 23 lettera i) del presente Statuto, determinando la durata del commissariamento.
2. Qualora la gestione commissariale lo suggerisca, la Presidenza può deliberarne la proroga.
3. La nomina del Commissario è comunicata per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo interessato, allegando la relativa delibera in copia. Tale nomina diviene efficace dalla data della predetta comunicazione. La delibera di nomina del Commissario, nonché quella eventuale di proroga dello stesso, sono sottoposte per la ratifica al primo Consiglio Nazionale utile, a cura della Presidenza Nazionale.
4. Con il commissariamento, gli Organi associativi del Sindacato Provinciale e/o Circondariale decadono. I poteri degli Organi associativi decaduti sono assunti dal Commissario, il quale adotta i provvedimenti ritenuti più opportuni.
5. Restano ferme le pregresse responsabilità, di qualsivoglia natura, dei componenti degli Organi associativi del Sindacato Provinciale e/o Circondariale commissariato ed in particolare quelle attinenti alle obbligazioni di natura patrimoniale.
6. Alla scadenza, il Commissario presenta il Rendiconto della sua gestione alla Presidenza Nazionale ed alla Giunta.
7. Il Commissario dovrà indire un'Assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche sindacali entro la scadenza della sua nomina.